

# Commercialisti Associati

Beltrami – Pellegrini – Cimarolli – Veronesi – Zorzi - Basile

25124 Brescia  
5, Via Aldo Moro  
Tel. 030 2208600  
Fax. 030 2208534  
[Studiobrescia@commass.net](mailto:Studiobrescia@commass.net)

38100 Trento  
5, Via S. Vigilio  
Tel. 0461 236195  
Fax. 0461 234917  
[Studiotrento@commass.net](mailto:Studiotrento@commass.net)

38080 Darzo  
1, Zona Artigianale  
Tel. 0465 685241  
Fax. 0465 685470  
[Studiodarzo@commass.net](mailto:Studiodarzo@commass.net)

20144 Milano  
11, Corso Vercelli  
Tel. 02 4694545  
Fax. 02 48009919  
[Studiomilano@commass.net](mailto:Studiomilano@commass.net)

## SPAZIO AZIENDE

*“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 03 del mese di marzo 2007.*

## SPAZIO AZIENDE – marzo 2007

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Anagrafe dei conti</b></p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 19.1.2007</i></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità e i termini di comunicazione, da parte degli operatori finanziari, dei dati relativi ai rapporti (conti correnti, conti di deposito titoli, cassette di sicurezza, ecc.) che confluiranno in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria (c.d. "anagrafe dei conti").</p> <p>Dal 30.6.2007 la comunicazione avrà cadenza mensile. I dati relativi ai rapporti in essere al 31.12.2006 ovvero cessati nel periodo 1.1.2005 - 31.12.2006 dovranno essere inviati entro il 30.4.2007, mentre quelli relativi ai rapporti instaurati nel periodo 1.1.2007 – 30.4.2007 entro il 31.5.2007.</p>
<p><b>Accertamenti bancari</b></p> <p><i>Sentenza CTR Lazio n. 45/12/2006</i></p>	<p>I movimenti bancari che non hanno un preciso riscontro nella contabilità non sono necessariamente indice di omissione di ricavi. L'Ufficio deve raccogliere e presentare ai giudici ulteriori prove oltre le semplici presunzioni ricavate dai movimenti del conto corrente del contribuente. Infatti, contrariamente a quanto accade per gli accertamenti IVA, in tema di imposte dirette il contribuente può sempre produrre documentazione utile a dimostrare che le movimentazioni finanziarie non sono indicative di evasione fiscale.</p>
<p><b>Interessi di mora automatici</b></p> <p><i>Comunicato MEF</i></p>	<p>Il Ministero delle Finanze ha individuato i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,58% (3,58% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere;</li> <li>• 12,58% (3,58% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.</li> </ul>
<p><b>Compatibilità IRAP e gestione delle liti in corso</b></p> <p><i>Circolare Agenzia Entrate 14.2.2007, n. 9/E</i></p>	<p>A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia UE che ha affermato la compatibilità dell'IRAP e dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate sostiene comunque l'opportunità di accedere all'istanza di rinuncia al ricorso eventualmente avanzata dal contribuente, al fine di addivenire ad una più rapida definizione delle controversie in atto, tenuto conto che le conclusioni degli avvocati generali presso la Corte UE potrebbero aver alimentato il contenzioso e pertanto indurre i giudici a compensare in ogni caso le spese per la lite.</p>
<p><b>Detrazioni per spese di riqualificazione energetica</b></p> <p><i>Decreto MEF 19.2.2007</i></p>	<p>In attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria 2007 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplina le modalità con le quali sarà possibile beneficiare delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.</p>

### COMMENTI

#### L'ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IVA RELATIVA AI VEICOLI

Come noto, la Sentenza della Corte di Giustizia UE 14.9.2006 (causa C-228/05) ha affermato l'**illegittimità del regime di indetraibilità dell'IVA** relativo ai seguenti beni/servizi:

§ acquisto, importazione, leasing, noleggio e simili

di

**AUTOVETTURE**  
**MOTOCICLI < 350 cc.**  
**CICLOMOTORI**

- § acquisto e importazione dei **relativi componenti e ricambi**
- § prestazioni di **impiego, custodia, manutenzione, riparazione** e simili
- § acquisto e importazione di **carburanti e lubrificanti**

A seguito della citata Sentenza UE, con il DL n. 258/2006 convertito dalla Legge n. 278/2006 e successivamente con il Provvedimento 22.2.2007 è stato stabilito che,

per gli **acquisti effettuati dall'1.1.2003 al 13.9.2006**,

i contribuenti potranno **recuperare l'IVA non detratta** nelle liquidazioni periodiche e/o nella dichiarazione annuale IVA, **solo tramite rimborso** utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

<b>Alternativa 1</b>	⇒	presentando un'istanza di <b>rimborso forfetario</b> utilizzando l'apposito modello, da inviare <b>telematicamente entro il 15.4.2007</b> . In tal caso la <b>percentuale di detrazione</b> da applicare è quella <b>fissata dall'Agenzia delle Entrate</b> pari al <b>40% per la generalità dei soggetti</b> e al 35% per il settore agricolo (agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca e piscicoltura). Per i veicoli con propulsore <b>non a combustione interna</b> è confermata la percentuale applicata in passato pari al 50%.
<b>Alternativa 2</b>	⇒	presentando istanza di <b>rimborso analitico</b> , se l'interessato ritiene (e dimostra) di aver diritto ad una detrazione superiore a quella forfetaria.

### ISTANZA DI RIMBORSO FORFETARIO

Una volta calcolato l'importo dell'IVA forfetariamente detraibile, per determinare l'importo del **rimborso effettivamente spettante** è necessario **sottrarre**:

- ◆ **l'ammontare dell'IVA già detratta**. Tale ipotesi interessa gli acquisti e le importazioni, i leasing e i noleggi per le quali, come sopra ricordato, dal 2001 era stata introdotta la detrazione parziale del 10% - 15%;
- ◆ gli importi corrispondenti al **risparmio d'imposta fruito ai fini reddituali/IRAP**.  
Va infatti considerato che l'IVA non detratta in precedenza **si è tradotta in un maggior costo deducibile/ammortizzabile**, cosicché il soggetto interessato deve **"restituire" all'Erario le maggiori imposte (IRPEG/IRES-IRPEF e IRAP) dovute a seguito del minor costo deducibile/ammortizzabile**.

La necessità di considerare (e quantificare) la maggiori imposte dovute, nonché di reperire tutti i dati e documenti per il relativo ricalcolo, rappresenta sicuramente l'aspetto più delicato e oneroso dell'istanza in esame.

La necessità di **rideterminare il reddito complessivo relativo a ciascun anno** interessato dal rimborso **per quantificare le maggiori imposte** richiede infatti di **"riliquidare" le relative dichiarazioni dei redditi/IRAP**.



In presenza di imprese familiari/società di persone si devono considerare anche le maggiori imposte derivanti dalla riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi dei collaboratori/soci.

È necessario **conservare i documenti** (fatture, bollette doganali, schede carburanti) a **fondamento dell'istanza** ed esibirli a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il **modello per la richiesta di istanza di rimborso** predisposto dall'Agenzia delle Entrate richiede la specifica **indicazione del numero di documenti attestanti**, per ciascun anno, **le operazioni per le quali si richiede il rimborso**.

### VARIAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE CESSIONI

Nel particolare caso in cui il veicolo, per il quale si recupera una maggiore detrazione sull'acquisto/importazione, è **stato ceduto con applicazione dell'IVA sull'imponibile pari al 10%** (ovvero 15%), il soggetto che richiede il rimborso deve effettuare una **variazione in aumento ex**

art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza interessi e sanzioni, **applicando l'IVA sull'intero corrispettivo**.

In pratica, quindi, a fronte di una maggiore, limitata detrazione sull'acquisto deve essere rettificata l'imposta relativa alla cessione, che dovrà essere applicata sull'intero corrispettivo.

Ancorché il Provvedimento faccia riferimento alla variazione in aumento ex art. 26, comma 1, **ciò non dovrebbe comportare l'obbligo di emettere una nota di debito** nei confronti dell'acquirente del veicolo, considerato che la rettifica viene evidenziata direttamente a riduzione dell'IVA spettante a rimborso.

### ISTANZA DI RIMBORSO ANALITICO

I soggetti che ritengono di avere diritto alla detrazione in misura superiore alle predette percentuali del 40%-35%, possono **individuare analiticamente la percentuale di detrazione spettante**, richiedendo il rimborso della maggiore IVA attraverso **un'apposita istanza**:

- ◆ da presentare **all'Ufficio entro il 15.11.2008** (2 anni decorrenti dal 15.11.2006, data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL n. 258/2006);
- ◆ nella quale esporre **i dati attestanti la misura dell'effettivo utilizzo (inerenza)** del veicolo nell'esercizio dell'attività, desumibili da **idonea documentazione da allegare** all'istanza. Il Provvedimento in esame, individua, a tal fine, i seguenti documenti:
  - ⇒ documenti di contabilità aziendale da cui possa risultare la percorrenza del veicolo in relazione all'attività esercitata;
  - ⇒ documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'attività svolta (ad esempio, fattura dell'autostrada con indicazione analitica dei tragitti percorsi).

Anche nell'ipotesi in esame, l'ammontare del rimborso effettivamente spettante deve tenere conto:

- ◆ **dell'ammontare dell'IVA già detratta**;
- ◆ degli importi corrispondenti al **risparmio d'imposta fruito ai fini reddituali/IRAP**;
- ◆ della **rettifica dell'IVA relativa alla cessione** (variazione in aumento), per i veicoli, oggetto del rimborso, ceduti con applicazione dell'imposta sul 10%.

### SCADENZARIO DEL MESE DI MARZO

**Venerdì 16 marzo**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Versamento dell'imposta relativa al 2006 risultante dalla dichiarazione annuale.</li> </ul> <p>Rappresenta il termine ultimo per coloro che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma, mentre coloro che presentano il mod. UNICO 2007 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione.</p>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di</li> </ul>

	<p>commercio (codice tributo 1038);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 16% o 23,50%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23% ovvero 23,50% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b>	<p>Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;</li> <li>• € 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.</li> </ul>
<b>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO</b>	<p>Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2007 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2007 ovvero non disinstallati entro il 31.12.2006.</p>

**Martedì 20 marzo**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	<p>Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software <a href="mailto:Intr@Web">Intr@Web</a>.</p>
--	--

**Lunedì 2 aprile**

<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di febbraio;</li> <li>• Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>
<b>ENASARCO VERSAMENTO FIRR</b>	<p>Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.</p> <p>Il contributo, rapportato alle provvigioni liquidate agli agenti secondo le aliquote stabilite dagli accordi collettivi, va versato tramite bollettino c/c/p intestato all'Enasarco.</p>